

SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE
REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO DELLA DIFESA
ATTUATIVO DELL'ARTICOLO 1, COMMI DA 404 A 416 E 897 DELLA LEGGE
27 DICEMBRE 2006, N. 296.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'articolo 1, commi da 404 a 416, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), ed è volto a realizzare le finalità di razionalizzazione e ottimizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri.

Il provvedimento si innesta in un contesto di riorganizzazione in atto da oltre un decennio nell'amministrazione della Difesa che, a partire dal 1997, è stata interessata da un processo di riforma di vaste proporzioni che, a più riprese, ha profondamente inciso sulla struttura precedente, secondo criteri di drastica riduzione analoghi a quelli indicati dalla legge finanziaria 2007.

E' di fondamentale importanza tenere conto della "specifica" esperienza di ristrutturazione già da tempo intrapresa dall'amministrazione della Difesa in funzione delle peculiari esigenze di approntamento delle capacità operative necessarie a svolgere la primaria funzione della difesa dello Stato e che ha comportato una costante evoluzione dell'organizzazione.

Il percorso organizzativo non si è esaurito, è ancora in atto e coinvolge il Ministero e le Forze armate.

Tale significativo processo di riorganizzazione è iniziato fin dal 1995, con la delega contenuta nella legge n. 549 e successivamente con la legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente le attribuzioni del Ministro della difesa e la ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'amministrazione Difesa.

Infatti, con una serie di decreti legislativi (n. 264, n. 265, n. 459 e n. 464 del 1997) si è provveduto ad una rimodulazione, ispirata a criteri di accorpamento delle funzioni, di razionalizzazione di risorse e contenimento della spesa, che ha comportato la soppressione di numerosi enti e reparti, nonché la ridistribuzione di competenze e ha dato luogo ad un consistente ridimensionamento di tutte le strutture organizzative comunque facenti capo al Ministro della difesa, comprese le Forze armate.

Ancora nel 2005 e nel 2006, con i decreti legislativi n. 201, n. 216, n. 253 e n. 275 e a seguito delle deleghe contenuta nelle leggi n. 186 del 2004 e 226 del 2004, si è dato corso ad un nuovo intervento organizzatorio da cui è derivato un ulteriore ridimensionamento di tutte le strutture organizzative comunque facenti capo alla Difesa, e delle Forze armate.

Complessivamente, ciò ha determinato per la struttura ministeriale, una riduzione delle originarie 19 Direzioni generali e 5 Uffici centrali a sole 11 Direzioni generali e 2 Uffici centrali ed una contestuale consistente riduzione delle dotazioni organiche del personale civile, che da 50.250 unità (Cfr., decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 febbraio 1997) sono passate a 44.232 unità (Cfr., decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 settembre 2004) e alle attuali 41.861 unità (Cfr., decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 luglio 2005), con una diminuzione del 17,2%. Inoltre, a causa dei pensionamenti e del blocco delle assunzioni imposto dalle leggi finanziarie degli ultimi anni il dato reale riferito al personale effettivamente in servizio è di circa 34.465 unità (rilevazione al 31 dicembre 2006).

Il quadro di situazione sopra descritto è già di per sé eloquente delle dimensioni della riorganizzazione ancor più concretamente evidente, ove si consideri che in termini di economicità ad essa ha corrisposto una riduzione di costi che, nel 1998, venne stimata in circa 110 miliardi di lire all'anno soltanto per il personale, mettendo a calcolo i valori delle retribuzioni medie dell'epoca definite per i dirigenti e non dirigenti militari e civili.

Alla descritta drastica riduzione delle strutture del Ministero della difesa ha fatto riscontro una profonda trasformazione dello strumento militare costituito da Esercito, Marina e Aeronautica, per adeguarlo alle nuove realtà imposte dalla sospensione della "leva" e dotarlo delle capacità corrispondenti, non più circoscritte alla sola necessità di difesa del territorio nazionale.

Ne è conseguita la riduzione del personale militare dell'Esercito, Marina e Aeronautica, che, con la legge 14 novembre 2000, n. 331 e il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, è stato inquadrato nel "Modello a 190.000 unità", in funzione di una maggiore efficacia e un più flessibile impiego.

La riforma, come anzidetto, non si è ancora conclusa in quanto l'avvio a regime del nuovo modello organizzativo del personale delle Forze armate, conseguente

alla sospensione del servizio obbligatorio di leva, sta ora proponendo all'attenzione l'esigenza, di porre mano ad ulteriori interventi di razionalizzazione del nuovo Modello che, anche in ragione dei diminuiti stanziamenti di bilancio destinati alla "funzione difesa", non potranno non accompagnarsi a nuove ridefinizioni, e presumibilmente riduzioni, della struttura ministeriale oggetto del presente intervento.

Si sta procedendo, tra l'altro, a un realistico approfondimento circa la sostenibilità dell'attuale "Modello Difesa", in rapporto agli impegni connessi ai dettati della Costituzione, agli accordi internazionali e alle risorse disponibili.

Il contesto di cui sopra mostra un'amministrazione della Difesa in continuo divenire, incisa da trasformazioni profonde, non confrontabili con l'ordinario modello organizzativo di una pubblica amministrazione e che deve assicurare anche attraverso l'efficienza della struttura amministrativa l'efficienza delle Forze armate e il rispetto degli impegni internazionali.

Tenere conto di tale aspetto è l'imprescindibile dato di partenza del provvedimento qui all'esame. Diversamente, non solo verrebbe penalizzata la funzionalità dell'Amministrazione, ma potrebbero essere vanificati, di fatto, gli obiettivi stessi di razionalizzazione e di ottimizzazione della spesa che la legge n. 296 del 2006 intende perseguire. D'altra parte, come sarà specificato di seguito, nell'ambito dell'attuazione della lettera a) del comma 404, il Ministero sta comunque mettendo a punto altri interventi normativi volti a razionalizzare ulteriormente in chiave riduttiva aree che, in quanto caratterizzate da una spiccata specificità quale quella della giustizia militare e quella dell'area industriale, avente quest'ultima anche connotazioni di imprenditorialità, non possono essere ridefinite con atti organizzatori di tipo generale.

Altro aspetto di cui occorre tener conto è che l'amministrazione della Difesa è una organizzazione complessa nella quale convivono due componenti di personale, civile e militare, assoggettate a regimi giuridici del tutto diversi.

Il Ministero, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, si articola in direzioni generali, in numero non superiore ad undici, coordinate ed indirizzate da un Segretario generale, previsto dalla legge 18 febbraio 1997, n. 25 (così detta legge sui Vertici, articolo 5).

La struttura ordinativa delle direzioni generali è attualmente disciplinata da

decreti ministeriali, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 264 del 1997 (Cfr., decreti ministeriali 26 gennaio 1998 e successive modificazioni).

Da alcune direzioni generali tecniche dipendono, complessivamente, quindici Uffici Tecnici Territoriali periferici, con compiti di controllo dell'esecuzione dei contratti della direzione generale sovraordinata (Cfr., decreti ministeriali 14 luglio 1998, 23 ottobre 2002, 11 febbraio 2005).

Essi sono retti da personale militare dirigenziale non generale con il grado di colonnello e sono:

- ufficio tecnico territoriale armamenti terrestri di Nettuno e ufficio tecnico territoriale armamenti terrestri di Torino, che dipendono dalla direzione generale degli Armamenti terrestri;
- ufficio tecnico territoriale costruzioni e armamenti navali di Milano, ufficio tecnico territoriale costruzioni e armamenti navali di Venezia, ufficio tecnico territoriale costruzioni e armamenti navali di Genova, ufficio tecnico territoriale costruzioni e armamenti navali di Roma, ufficio tecnico territoriale costruzioni e armamenti navali di Taranto, che dipendono dalla direzione generale degli Armamenti navali;
- ufficio tecnico territoriale aeromobili, allestimento di equipaggiamenti di Milano, ufficio tecnico territoriale aeromobili, allestimento di equipaggiamenti di Torino, ufficio tecnico territoriale aeromobili, allestimento di equipaggiamenti di Napoli, che dipendono dalla direzione generale degli Armamenti aeronautici;
- ufficio tecnico territoriale telecomunicazioni, informatica e tecnologia avanzata di Roma, ufficio tecnico territoriale telecomunicazioni, informatica e tecnologia avanzata di Milano, che dipendono dalla direzione generale delle Telecomunicazioni, dell'informatica e delle tecnologie avanzate;
- ufficio tecnico territoriale viveri, vestiario, equipaggiamenti e casermaggio di Verona, ufficio tecnico territoriale viveri, vestiario, equipaggiamenti e casermaggio di Firenze, ufficio tecnico territoriale viveri, vestiario, equipaggiamenti e casermaggio di Napoli, che dipendono dalla direzione generale del Commissariato e di servizi generali.

Alla complessa articolazione innanzi descritta, si aggiungono due Uffici centrali, di livello dirigenziale generale, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, attualmente disciplinati con decreto ministeriale:

- Ufficio centrale del Bilancio e affari finanziari (Cfr., decreto ministeriale 26 gennaio 1998);
- Ufficio centrale per le Ispezioni amministrative (Cfr., decreto ministeriale 25 ottobre 2005).

Vi sono, inoltre, stabilimenti, arsenali, poli di mantenimento militari, reparti di manutenzione, centri e centri tecnici.

In particolare, vi sono due gruppi di stabilimenti facenti parte dell'area tecnico industriale:

- quello formato da nove unità produttive date in gestione all'Agenzia Industrie Difesa, ente con personalità giuridica di diritto pubblico (articolo 22 del decreto legislativo n. 300 del 1999), con lo scopo di gestire unitariamente le attività di dette unità produttive secondo criteri di imprenditorialità, efficienza ed economicità (Stabilimento militare del munitionamento terrestre di Baiano di Spoleto, Stabilimento militare "spolette" di Torre Annunziata, Stabilimento militare propellenti di Fontana Liri, Stabilimento militare "ripristini e recuperi del munitionamento di Noceto di Parma, Stabilimento Grafico di Gaeta, Stabilimento Chimico Farmaceutico di Firenze, stabilimento produzione Cordami di Castellammare di Stabia, Arsenale di Messina e di La Maddalena, quest'ultimo sottratto all'affidamento all'Agenzia e transitato alle dipendenze del Segretariato generale della difesa in attesa della definitiva dismissione a favore della Regione Sardegna);
- lo Stabilimento di Munitionamento di Capua e lo Stabilimento del Genio di Pavia, alle dipendenze del Segretario generale della difesa.

Tale area in passato era molto più consistente e diversamente organizzata. Infatti, esistevano ben 42 stabilimenti che, ai sensi del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, sono stati razionalizzati attraverso l'ottimizzazione e la concentrazione dei processi produttivi, nonché transitando alcuni alle dirette dipendenze dei Capi di stato maggiore di Forza armata, in base alla legge 18

febbraio 1997, n. 25, che attribuisce ai medesimi la responsabilità dell'organizzazione e dell'appontamento delle rispettive Forze armate.

Pertanto, al momento attuale, oltre ai sopracitati stabilimenti, propriamente rientranti nell'area industriale, operano i seguenti poli, centri manutentivi e logistici, posti alle dipendenze degli Ispettorati delle Forze armate, quali strutture della medesime:

Ispettorato logistico dell'Esercito:

- Polo di mantenimento pesante Nord (Piacenza);
- Polo di mantenimento pesante Sud (Nola);
- Polo di mantenimento armi leggere di Terni;
- Polo di mantenimento dei mezzi di telecomunicazione, elettronici e optoelettronici di Roma;
- Centro polifunzionale di sperimentazione di Montelibretti;
- Centro tecnico Logistico Interforze NBC di Civitavecchia.

Ispettorato di supporto navale logistico e dei fari della Marina:

- Arsenali di La Spezia, di Taranto e di Augusta;
- Centro Interforze Munizionamento Avanzato di Aulla;
- Stabilimento di munizionamento di Buffoluto;
- Centro Interforze studi per le applicazioni Militari di San Piero a Grado (Pisa);
- Centro di Supporto e Sperimentazione navale di La Spezia.

Comando logistico dell'Aeronautica:

- Reparti manutenzione velivoli di Cameri, Treviso, Lecce, Catania;
- Reparto manutenzione missili di Padova;
- Reparto manutenzione elicotteri e Centro Sperimentale di volo di Pratica di Mare;
- Poligono sperimentale e di addestramento interforze di Salto di Quirra.

L'evoluzione dello strumento militare ha, peraltro, evidenziato la necessità di addivenire ad una trasformazione del sistema. Recentemente, su mandato del Ministro della difesa, è stato istituito apposito Gruppo di lavoro per esaminare e verificare le problematiche intervenute nel corso degli anni, nonché individuare ogni possibile strumento migliorativo, anche mediante lo studio di modelli ordinativi alternativi.

Va precisato che gli enti sopra citati, tranne quelli gestiti dall’Agenzia Industrie Difesa, destinatari di altra norma della legge finanziaria, in ragione della loro natura non omogenea a strutture ministeriali e della loro dipendenza, vengono presi in considerazione ai fini del provvedimento qui all’esame per le riduzioni imposte dalla *lettera a*), dell’articolo 1, comma 404, in relazione alla presenza di dirigenti civili di seconda fascia, laddove previsti, compresi nella complessiva dotazione organica, nonché per l’attuazione della *lettera f*) del medesimo comma 404.

Agli stessi fini [(comma 404, *lettere a) ed f*)], sono presi in considerazione i dirigenti civili di seconda fascia e il personale della Difesa impiegato per le esigenze della giustizia militare, per la quale è stata disegnata una significativa riforma, in chiave riduttiva, con separata iniziativa legislativa, attesa la specificità dell’area.

Del pari vengono presi in considerazione ai fini delle riduzioni di cui sopra [(comma 404, *lettere a) ed f*)], i dirigenti civili di seconda fascia e il personale impiegato presso il Consiglio Superiore delle Forze armate, che, quale organo di alta consulenza del Ministro della difesa, ai sensi della citata legge n. 25 del 1997, proprio in ragione “... *delle sue funzioni di vertice tecnico e di alta amministrazione...*”, non è stato ritenuto, dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi del Consiglio di Stato, suscettibile di riduzioni e riordino nell’ambito del parere espresso sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica attuativo dell’articolo 29 del decreto legge n. 223 del 2006 [Cfr., il parere n. 5474/2006 formulato dalla Sezione Consultiva per gli Atti normativi del Consiglio di Stato nelle adunanze dell’8 gennaio e del 5 marzo 2007].

Vi sono inoltre, nell’ambito dell’amministrazione della Difesa, alcuni organismi collegiali ad elevata specializzazione tecnica indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali (riconosciuti all’articolo 17 del provvedimento all’esame), già riordinati con il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 88, emanato ai sensi dell’articolo 29 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248).

Attuazione dell’articolo 1, comma 404, *lettera a*).

Il testo regolamentare tiene conto della citata articolazione, comprendente un Segretariato generale, dieci direzioni generali e due uffici centrali nonché, della circostanza che, in correlazione con il disposto di cui al comma 404, *lettera a*), la

stessa legge finanziaria per il 2007, al comma 897, abroga gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 6 ottobre 2005, n. 216, che disciplinavano, rispettivamente, la Direzione generale di commissariato e la Direzione generale dei servizi generali, e contestualmente ripristina (mediante accorpamento di funzioni omogenee e di competenze) l'unica Direzione generale di commissariato e di servizi generali, già prevista dall'articolo 15 del decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264.

Si è tenuto altresì conto che nell'ambito del Ministero della difesa, agli uffici di livello dirigenziale generale e non generale sono preposti dirigenti civili, i cui posti di funzione sono speculari alle dotazioni organiche dirigenziali previste nel Ministero, ovvero dirigenti militari, ricompresi nei volumi organici delle Forze armate.

Occorre in proposito osservare che la riduzione degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale comporta il solo abbattimento delle posizioni organiche del personale civile, mentre non comporta abbattimento dei volumi organici militari previsti dalla legge, che rappresentano la consistenza numerica dello strumento militare (Esercito, Marina, Aeronautica e Carabinieri). In tale contesto, comunque, al fine di dare piena attuazione al comma 404, *lettera a*) - sono stati considerati anche gli uffici dirigenziali retti da militari, benché le linee guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 2007 (paragrafo IV – ambito di applicazione) evidenzino che le Forze armate non sono tenute alla riorganizzazione degli uffici disposta dal comma 404, con la sola eccezione di dover assicurare, ove necessario, la riduzione delle risorse umane impiegate in funzioni di supporto secondo il combinato disposto dei commi 404, *lettera f*), e 408.

In relazione a quanto sopra, quale base di calcolo per l' applicazione delle percentuali di riduzione, per quanto riguarda gli uffici dirigenziali retti da civili sono stati considerati, in ottemperanza alle citate "linee guida", tutti i posti di funzione di livello generale e non, risultanti dal d.P.C.M 22 luglio 2005, concernente la rideterminazione delle dotazioni organiche, tra l'altro, delle qualifiche dirigenziali; per quanto riguarda il personale militare, atteso il diverso regime giuridico, sono stati considerati gli uffici, di livello generale e non, retti da dirigenti militari nell'ambito della struttura ministeriale.

Posti di funzione dirigenziale civili

I posti di livello dirigenziale generale, sono attualmente quattordici.

Tra essi: due possono essere, in alternativa, ricoperti da personale civile o militare (capo ufficio legislativo e capo ufficio generale gestione enti area tecnico industriale); tre sono conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 4 e 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (uno di consulenza, studio e ricerca in qualità di vice capo di gabinetto e due di consulenza tecnica studio e ricerca presso il Segretariato generale).

All'esito delle riduzioni operate in attuazione dell'articolo 1, comma 404, lettera *a*), i posti di livello dirigenziale generale ricoperti da civili sono 13, così come è tra l'altro riportato nell'Allegato A) al regolamento. In particolare tali posti sono: "Vice Segretario generale; Capi dei Reparti 1°, 2° e 6° del Segretariato generale; Capo dell'Ufficio Generale Gestione Enti Area Tecnico Industriale presso il Segretariato generale; Consulente tecnico presso il Segretariato generale; Direttore generale del personale civile; Direttore generale di Commissariato e di servizi generali; Direttore generale delle pensioni militari, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati; Capo dell'Ufficio centrale per le ispezioni amministrative; Dirigente di livello generale presso il Servizio di Controllo interno; Capo dell'Ufficio Legislativo; Vice Capo di gabinetto civile e consulente di livello dirigenziale generale".

I Posti di livello dirigenziale non generale sono attualmente centonovantotto.

Uffici retti da personale militare

Gli Uffici di livello dirigenziale generale sono undici.

Gli Uffici di livello dirigenziale non generale sono centoottantaquattro.

Pertanto, ai fini dell'abbattimento del 10% degli uffici di livello dirigenziale generale, sono state applicate le prescritte riduzioni su un totale di 25 posti di funzione di livello dirigenziale generale assegnati a 14 dirigenti civili e 11 militari. Per i militari, non sono comprese le figure del Segretario generale della difesa/Direttore nazionale degli armamenti e del Vice segretario generale militare/Vice direttore nazionale degli armamenti, avente funzioni vicarie del Segretario generale.

In particolare sono soppressi due uffici di livello dirigenziale generale (Cfr., Tabella 1 della relazione tecnica).

Una delle due soppressioni (Direttore Generale della Direzione generale di commissariato, ricoperto da un militare) deriva dalla ricostituzione dell'unica Direzione generale di commissariato e di servizi generali, come sopra precisato. L'amministrazione della Difesa, dando attuazione al citato comma 897, mediante il decreto del Ministro della difesa 29 marzo 2007, adottato ai sensi dell'articolo 17 del citato decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264, ha già ricostituito, in luogo delle due direzioni generali soppresse, la Direzione generale di commissariato e di servizi generali.

L'altra riduzione ha ad oggetto una delle due posizioni di consulente tecnico presso il Segretariato generale, ritenuta non adeguatamente valorizzata e funzionale nell'ambito dell'ordinamento del citato Segretariato.

Ai fini dell'abbattimento del 5% degli uffici di livello dirigenziale non generale, sono state applicate le prescritte riduzioni su un totale di 382 posizioni dirigenziali di livello non generale (198 civili e 184 militari).

In particolare, sono posti in riduzione diciannove uffici di livello dirigenziale non generale (Cfr., Tabella 2 della relazione tecnica), dei quali sette soppressi a seguito dell'accorpamento delle direzioni generali sopra citate (quattro ricoperti da appartenenti alla dirigenza civile e tre ricoperti da militari), nell'ambito del quale l'amministrazione della difesa ha anticipato l'attuazione dell'articolo 1, comma 404, lettera a) della stessa legge finanziaria. Nel provvedimento all'esame è, a tale riguardo, contenuta una norma di raccordo nella quale si esplicita chiaramente che alla determinazione del numero delle riduzioni concorrono le citate soppressioni (Cfr., articolo 16, comma 3).

La concreta individuazione e la definizione dei compiti delle ulteriori unità dirigenziali di livello non generale da sopprimere, sarà oggetto dei decreti ministeriali che saranno adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, *lettera e*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, come previsto dall'articolo 1, comma 3, dell'articolato. Il presente regolamento riporta per ogni struttura di livello dirigenziale generale gli uffici di livello dirigenziale non generale secondo indicazioni contenute nel parere reso dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi del Consiglio di Stato nell'Adunanza del 27 agosto 2007 sullo schema

di regolamento di organizzazione del Ministero del commercio internazionale, nonché la precisazione del numero massimo delle posizioni stesse che si provvederà ad individuare con i decreti ministeriali sopra citati.

L'indicazione è complessiva in quanto la progressiva sostituzione, anche nelle qualifiche dirigenziali, del personale civile con quello militare - fino ad ora non compiutamente attuata sia per il blocco delle assunzioni sia per la ridefinizione del modello organizzativo conseguente alla sospensione del servizio di leva obbligatorio - prospetta una situazione dinamica all'interno del contingente complessivo degli uffici non generali stabilito per ciascuna unità organizzativa di livello generale.

Dalla applicazione delle riduzioni imposte dall'articolo 1, comma 404, *lettera a*), deriva la riduzione di una posizione organica di dirigente civile di prima fascia e di dieci posizioni organiche di dirigenti civili di seconda fascia, rispetto alle attuali dotazioni indicate nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 2005. L'abbattimento risulta già applicato con la determinazione degli organici complessivi di cui all'allegato "A" al regolamento. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro centoventi giorni dalla emanazione dei decreti ministeriali di cui all'articolo 1, comma 4 del provvedimento all'esame, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, saranno rideterminate le dotazioni organiche del personale civile del Ministero.

Attuazione dell'articolo 1, comma 404, *lettera b*).

Il Ministero della difesa ha già provveduto ad accorpate le strutture e le funzioni riguardanti la gestione del personale e i servizi comuni.

Con decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264, concernente la riorganizzazione dell'area centrale del Ministero della difesa, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera b) della legge 28 dicembre 1995, n. 549, la gestione del personale militare e civile è stata accorpata in due sole direzioni generali, una per il personale militare e una per il personale civile. A seguito di tale accorpamento sono state soppresse otto direzioni generali. Nelle strutture derivate, ciascuna per gli aspetti di attribuzione,

sono state riversate anche competenze in materia di informatizzazione, di provvidenze e di contenzioso.

Inoltre, in attuazione del citato comma 897 della legge finanziaria, si è altresì proceduto all'accorpamento in un'unica Direzione generale di commissariato e di servizi generali delle attività in precedenza attribuite a due direzioni generali.

Attuazione dell'articolo 1, comma 404, lettera c).

Alle dipendenze delle direzioni generali degli armamenti terrestri, degli armamenti navali, degli armamenti aeronautici, delle telecomunicazioni, dell'informatica e delle tecnologie avanzate, di commissariato e di servizi generali sono posti, complessivamente, quindici uffici tecnici territoriali, (Cfr., decreti ministeriali 14 luglio 1998, 23 ottobre 2002, 11 febbraio 2005), con compiti di controllo dell'esecuzione di contratti della direzione generale sovraordinata, anche in attuazione di accordi nazionali ed internazionali, per l'acquisizione di impianti, mezzi e materiali forniti dall'industria nazionale ed estera.

Sono uffici che, in termini di funzionalità, hanno una valenza spiccatamente specialistica, come discende dalle competenze loro attribuite, sorti a seguito della ristrutturazione delle direzioni generali, intervenuta nel 1997, che ha evidenziato la necessità di prevedere strutture periferiche dedicate alle esecuzioni contrattuali di pertinenza delle stesse.

Derivano pertanto da un processo di razionalizzazione avvenuto nel 1998, attraverso la riconfigurazione e l'accorpamento di stabilimenti, centri tecnici di armi e approvvigionamento autoveicoli e ricambi, precedenti uffici tecnici.

La loro dislocazione sul territorio è funzionale, in ordine allo specifico materiale trattato, al mantenimento dei più stretti rapporti - anche di presenza fisica - con le industrie interessate sia alla produzione propria sia all'utilizzo dei poligoni parimenti esistenti su quel territorio per il collaudo / sperimentazione del materiale da acquisire. La distribuzione territoriale svolge quindi un efficiente decentramento delle necessarie funzioni di collaudo e controllo per l'acquisizioni di mezzi e materiali. Peraltro, si tratta di uffici di livello dirigenziale non generale, retti da personale militare, allocati in comprensori in cui già operano altre Unità organizzative dell'area operativa che gestiscono la relativa infrastruttura e con un organico selezionato in base alle occorrenti specifiche competenze tecniche. Una

ulteriore riorganizzazione sarebbe senz'altro improduttiva e potrebbe compromettere l'efficienza della funzione altamente specialistica.

Attuazione dell'articolo 1, comma 404, *lettera d*).

Nell'ambito del Ministero è previsto l'Ufficio Centrale per le ispezioni amministrative che svolge la sua funzione su circa 700 enti e distaccamenti della Difesa, allo scopo di verificare la corretta applicazione delle procedure, rilevare e perseguire eventuali irregolarità e promuovere azioni idonee a migliorare l'attività amministrativa.

L'Ufficio, con decreto del ministro della difesa 20 ottobre 2005, è stato sottoposto ad una riorganizzazione mediante una rimodulazione di funzioni e posizioni dirigenziali, allo scopo di renderlo adeguato alle innovazioni normative e organizzative intervenute dopo il complessivo riordino dell'amministrazione a seguito dei decreti legislativi richiamati in premessa.

L'ulteriore riorganizzazione, derivante dal presente regolamento, comporterà una riduzione delle posizioni dirigenziali non generali.

Attuazione dell'articolo 1, comma 404, *lettera e*).

Alla riduzione degli organismi di analisi, consulenza e studio di elevata specializzazione si è già provveduto con decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 88, in attuazione del decreto - legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Pertanto, non possono essere presi in considerazione ulteriori riduzioni in questa sede.

Attuazione dell'articolo 1, commi 404, *lettera f*) e 408.

Il comma 404, *lettera f*), prevede che si debba provvedere ad una riduzione delle dotazioni organiche in modo da assicurare che il personale utilizzato per funzioni di supporto non ecceda comunque il 15% delle risorse umane complessivamente utilizzate da ogni Amministrazione. Il comma 408 ne estende l'applicazione anche alle Forze armate, ai Corpi di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Alla luce delle relative prescrizioni, il calcolo della percentuale di personale utilizzato in funzione di supporto è stato effettuato prendendo a riferimento il numero del personale effettivamente in servizio al 31 dicembre 2006, pari a 331.454 unità. Ne consegue che l'indicata percentuale del personale di supporto,

essendo questo pari a 31.904 unità, risulta essere il 9,63 per cento e, quindi, al di sotto della soglia del 15% - come dettagliatamente riportato nella relazione tecnica che esplicita anche le linee d'azione del Ministero con riguardo, in particolare, alla progressiva sostituzione del personale militare con quello civile da tempo condizionata dal blocco delle assunzioni che non ha consentito di conseguire appieno l'obiettivo contenuto nel comma 2, dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 264 del 1997, di favorire "...l'attribuzione di compiti e funzioni amministrative, tecniche, contabili e giuridiche al personale civile, coerentemente con le professionalità possedute".

Pertanto, l'amministrazione della Difesa nel suo complesso e le Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, non risultano interessate da interventi di riduzione.

Di seguito si procede ad illustrare i singoli articoli del presente regolamento.

Articolo 1

La disposizione indica l'articolazione ordinamentale del Ministero in un Segretariato generale, dieci direzioni generali, espressamente individuate e due Uffici centrali, vale a dire l'ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari e l'ufficio centrale per le ispezioni amministrative.

Ai commi 4 e 5, si prevede che, con decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, *lettera e*) della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla individuazione degli uffici e dei posti di livello dirigenziale non generale, di cui viene data l'indicazione del numero massimo, nonché alla definizione dei relativi compiti, e si precisa, altresì, che, per quanto attiene ai dirigenti civili, gli incarichi correlati ai citati uffici, ivi compresi quelli relativi a funzioni di vice direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, concorrono a determinare il limite degli incarichi conferibili dal Ministero.

Articolo 2

La disposizione riguarda il Segretariato generale.

Articoli da 3 a 12

Gli articoli individuano le fondamentali attribuzioni per le quali ciascuna delle 10 direzioni generali si caratterizza. In particolare, l'articolo 12 modifica la denominazione della direzione generale delle pensioni militari, del collocamento al lavoro dei volontari congedati e della leva in direzione generale della previdenza

militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati al fine di meglio esplicitarne i compiti. Inoltre, con riguardo alle competenze delle Direzioni generali per il personale militare e civile (articoli 4 e 5), è stata introdotta quella concernente la cura delle politiche per le pari opportunità.

Articolo 13

L'articolo individua le fondamentali attribuzioni per le quali l'ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari si caratterizza.

Articolo 14

L'articolo individua le fondamentali attribuzioni per le quali l'ufficio centrale per le ispezioni amministrative si caratterizza.

Articolo 15

L'articolo elenca gli organismi collegiali ad elevata specializzazione tecnica indispensabili per la realizzazione degli obiettivi istituzionali del Ministero, riordinati con decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 88.

Articolo 16

L'articolo riguarda le disposizioni transitorie e finali.

Il **comma 1**, statuisce la conseguente rideterminazione delle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali di prima e di seconda fascia del Ministero della difesa, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 2005, discendente dalle riduzioni operate dal presente regolamento, in ottemperanza all'articolo 1, comma 404, *lettera a*), della legge n. 296 del 2006, come dall' allegato "A" al regolamento stesso. Il comma precisa, altresì, che il numero rideterminato è comprensivo di 44 posti di funzione di livello dirigenziale non generale, di cui 25 presso stabilimenti, centri, centri tecnici, poli di mantenimento, arsenali e reparti di manutenzione, 7 nell'area della giustizia militare e 12 negli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa.

Il **comma 2** rinvia a successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale civile stabilendo la loro rivedibilità biennale ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Il **comma 3** precisa che alla determinazione del numero delle riduzioni complessive da effettuare ai sensi del comma 404, *lettera a*), concorrono le

soppressioni di un ufficio dirigenziale di livello generale e di sette uffici di livello dirigenziale non generale determinate con il decreto del Ministro della difesa 29 marzo 2007 in attuazione dell'articolo 1, comma 897, della stessa legge n. 296 del 2006.

Al comma 4 si precisa che fino alla data di emanazione dei decreti di cui all'articolo 1, comma 4, del regolamento, continuano ad applicarsi le normative vigenti.

Al comma 5 si precisa che il provvedimento non comporta nuovi maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Articolo 17

In attuazione del comma 406 dell'articolo 1 della legge finanziaria, la disposizione elenca puntualmente le norme abrogate o sopprese con l'entrata in vigore del regolamento.

SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE
REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO DELLA DIFESA
ATTUATIVO DELL'ARTICOLO 1, COMMI DA 404 A 416 E 897 DELLA LEGGE
27 DICEMBRE 2006, N. 296.

**RELAZIONE TECNICA E PIANO OPERATIVO DI CUI ALL'ARTICOLO 1,
COMMA 407, LETTERE A) E B), DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N. 296
(LEGGE FINANZIARIA 2007)**

Con il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, si operano, in conformità di quanto stabilito dalle disposizioni della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), gli interventi necessari a razionalizzare ed ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento del Ministero della difesa, nei termini di seguito illustrati.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 407, lettere a) e b), della citata legge n. 296 del 2006, il provvedimento è corredata da una relazione tecnica e da un piano operativo, redatto in forma semplificata alla luce delle modalità e delle specifiche azioni previste.

Attuazione dell'articolo 1, comma 404, lettera a)

Il presente regolamento - avuto riguardo agli obiettivi specifici definiti in via quantitativa dalla legge e agli altri obiettivi generali non quantificati, che comunque costituiscono principi e criteri cui ispirare l'azione di razionalizzazione e di ottimizzazione dell'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri - dà contezza dell'organizzazione del Ministero e provvede alla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale del Ministero della difesa, attraverso la loro riduzione rispettivamente nella misura del dieci e del cinque per cento (10% e 5%), tenendo conto sia di quanto statuito dall'articolo 1, comma 404, lettera a), sia di quanto già attuato anticipatamente, in esecuzione dell'articolo 1, comma 897, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

La riduzione è applicata, in particolare, sulla base del seguente quadro normativo: l'articolo 21 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, concernente "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della l. 15 marzo 1997, n. 59", che stabilisce che il Ministero della difesa si articola in direzioni generali in numero non superiore a undici, coordinate e indirizzate da un Segretario generale; il decreto legislativo 6 ottobre 2005, n. 216, di riorganizzazione dei compiti nei settori del commissariato militare e dei servizi generali, con istituzione della Direzione generale dei servizi generali e di quella di commissariato; il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, concernente la riorganizzazione degli uffici centrali del Ministero della difesa; la legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa; il decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264 e successive modificazioni, concernente l'ulteriore riorganizzazione dell'area centrale del Ministero della difesa, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nonché i vari decreti ministeriali attuativi succedutisi nel tempo.

Al numero degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale preso in considerazione come base di calcolo, sono state poi applicate le prescritte percentuali di abbattimento, con arrotondamento in difetto o in eccesso delle frazioni decimali alla più vicina unità superiore o inferiore.

Pertanto, in relazione agli uffici di livello dirigenziale generale è stato operato un abbattimento di due posizioni mentre, con riguardo agli uffici di livello dirigenziale non generale, è prevista la soppressione di 19 posizioni (vedasi la situazione riportata per la dirigenza di livello generale e non nelle successive Tabelle 1 e 2).

Peraltro, ai fini della prescritta riduzione, vengono presi in considerazione anche gli stabilimenti, gli arsenali, i poli di mantenimento militari, i reparti di manutenzione ed i centri tecnici, in relazione alla presenza nel loro interno,

laddove previsti, di dirigenti civili di seconda fascia, compresi nella dotazione organica. Sono, altresì, computati i dirigenti civili di seconda fascia ed il personale operante nella Difesa per le esigenze della giustizia militare, settore per cui è in atto una rivisitazione in chiave riduttiva mediante separato provvedimento legislativo, attesa la specificità dell'area. Del pari sono considerati ai fini della riduzione in parola i dirigenti presenti presso il Consiglio Superiore delle Forze armate, organo di alta consulenza del Ministro, previsto dalla legge n. 25 del 1997, come meglio precisato nella relazione illustrativa.

Si deve, peraltro, osservare che il predetto processo riorganizzativo ha già preso avvio con il ripristino della (unica) Direzione generale di commissariato e di servizi generali (di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264), in applicazione del disposto dell'articolo 1, comma 897, della menzionata legge n. 296 del 2006, che ha abrogato gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 6 ottobre 2005, n. 216. Tale intervento è stato attuato mediante il decreto del Ministro della difesa 29 marzo 2007, con efficacia dal 1° aprile 2007, da cui - fermo restando il conseguimento dell'obiettivo della piena e sicura funzionalità della citata struttura organizzativa - è derivato un razionale accorpamento delle preesistenti due Direzioni generali, con riduzione di otto posizioni complessive per dirigenti, una delle quali di livello dirigenziale generale (in proposito, si rimanda alle sotto riportate Tabelle 1 e 2 ed a quanto sarà specificato nel prosieguo della relazione).

TABELLA 1

SITUAZIONE UFFICI DIRIGENZIALI GENERALI			
Totale uffici dirigenziali generali	Percentuale di riduzione	Riduzioni da effettuare	Riduzioni effettuate
25		2	2
Totale uffici dirigenziali generali civili		Riduzioni da effettuare	Riduzioni effettuate
14		1	1
Totale uffici dirigenziali generali militari		Riduzioni da effettuare	Riduzioni effettuate
11		1	1⁽¹⁾
Totale riduzioni effettuate			2

(1) Soppresso ai sensi dell'articolo 1, comma 897 della legge n. 296 del 2006.

TABELLA 2

SITUAZIONE UFFICI DIRIGENZIALI NON GENERALI			
Totale uffici dirigenziali non generali	Percentuale di riduzione	Riduzioni da effettuare	Riduzioni effettuate
382		19,1	19
Totale uffici dirigenziali non generali civili		Riduzioni da effettuare	Riduzioni effettuate
198	5%	10	10⁽¹⁾
Totale uffici dirigenziali non generali militari		Riduzioni da effettuare	Riduzioni effettuate
184		9	9⁽²⁾
Totale riduzioni effettuate			19

(1) Quattro dei quali soppressi ai sensi dell'articolo 1, comma 897 della legge n. 296 del 2006.

(2) Tre dei quali soppressi ai sensi dell'articolo 1, comma 897 della legge n. 296 del 2006.

Con riguardo alla dirigenza civile del Dicastero, con il presente provvedimento - a fronte di 14 uffici dirigenziali di livello dirigenziale generale e di 198 uffici dirigenziali di livello non generale (corrispondenti alla dotazione organica) - si provvede a ridurre di un'unità i posti di livello dirigenziale generale, attraverso la soppressione di un ufficio dirigenziale generale con funzioni di consulenza tecnica presso il Segretariato generale della difesa e di dieci unità gli uffici di livello dirigenziale non generale.

In particolare, oltre ai quattro uffici anticipatamente soppressi in attuazione dell'articolo 1, comma 897, della legge n. 296 del 2006, attraverso il decreto del Ministro della difesa 29 marzo 2007, sono individuati altri sei uffici dirigenziali di livello non generale da ridurre.

In relazione a quanto precede, rispetto alle dotazioni organiche dirigenziali civili risultanti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 2005 (avente ad oggetto la rideterminazione delle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, dei professori e ricercatori, delle aree funzionali, delle posizioni economiche e dei profili professionali del personale civile del Ministero della difesa), si provvede a ridurre di una unità i posti di organico e di funzione di

prima fascia e di dieci unità i posti di organico e di funzione di seconda fascia. L'abbattimento risulta già applicato con la determinazione degli organici complessivi di cui all'allegato "A" al regolamento. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro centoventi giorni dall'emanazione dei decreti ministeriali di cui all'articolo 1, comma 4 del provvedimento all'esame, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, saranno rideterminate le dotazioni organiche del personale civile del Ministero.

Nonostante il rappresentato taglio delle dotazioni organiche, permangono circa quaranta posti vacanti di dirigenti di seconda fascia, oltre agli ulteriori posti che si prevede si renderanno tali per effetto del collocamento in quiescenza per limiti di età nel triennio 2007-2009, per un totale di vacanze pari a circa il 25 per cento della dotazione organica.

In conseguenza di tale situazione, è assicurata la possibilità dell'immissione, nel quinquennio 2007-2011, di nuovi dirigenti assunti ai sensi dell'articolo 28, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in misura non inferiore al dieci per cento degli uffici dirigenziali, nel rispetto della disposizione in tal senso espressamente formulata dallo stesso articolo 1, comma 404, lettera a), della legge n. 296 del 2006.

I risparmi relativi alle spese di funzionamento - che potrebbero essere eventuali, anche secondo le pertinenti linee guida emanate in data 13 aprile 2007 dal Presidente del Consiglio dei Ministri per l'attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 1, commi da 404 a 416, della più volte citata legge finanziaria 2007 - risultano non quantificabili.

Ciò premesso, la riduzione di spesa annua conseguente alla riorganizzazione degli uffici dirigenziali e alle connesse riduzioni di organico può essere quantificata nei seguenti termini, tenuto conto di tutte le voci del trattamento economico fondamentale ed accessorio, cui vanno aggiunti gli oneri riflessi a

carico dello Stato:

TABELLA 3

Numero posti soppressi A	Onere unitario per stipendio B	Onere unitario per posizione parte fissa C	Oneri a carico dello Stato D	Minore spesa totale A x (B+C+D)
1 [^] fascia = 1	€ 51.329,04	€ 30.638,92	€ 31.450,30	€ 113.418,26
2 [^] fascia = 10	€ 40.129,96	€ 11.262,81	€ 19.724,54	€ 711.173,10
Totale minore spesa annua				€ 824.591,36

Il delineato contenimento della spesa potrà avere effetto soltanto a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento (e connessi decreti ministeriali di natura non regolamentare), fermi restando i decrementi operati con il citato decreto del Ministro della difesa 29 marzo 2007, in attuazione dell'articolo 1, comma 897, della legge n. 296 del 2006, che si sono già prodotti a partire dal 1° aprile 2007. Conseguentemente, le minori spese sono stimate in euro 258.362,10 per il 2007 (euro 213.351,93 riferiti alla riduzione, dal 1° aprile 2007, dei quattro posti di funzioni di livello dirigenziale non generale ai sensi dell'articolo 1, comma 897, ed euro 45.010,17 determinati dalla riduzione di un posto di livello dirigenziale generale e di sei posti di livello dirigenziale non generale, prevista a decorrere dal 1° dicembre 2007) e in euro 824.591,36 dal 2008 per la parte fissa.

Si tratta di una riduzione della spesa potenziale, che per gli uffici dirigenziali non appartenenti alla Direzione generale di commissariato e di servizi generali - già ridotti a seguito dell'accorpamento previsto dal citato comma 897 - stante la segnalata carenza organica, non dovrebbe avere impatto sulle erogazioni effettive nel triennio considerato (2007-2009).

Per la dirigenza di prima fascia, tuttavia, è appropriato considerare che, non trattandosi di assunzioni da autorizzare, ma di incarichi conferibili sulla base delle risorse finanziarie esistenti in bilancio, il risparmio produce comunque effetti reali. Con riferimento ai medesimi uffici dirigenziali generali, inoltre, la riduzione è operata direttamente dal regolamento, laddove sopprime la citata posizione dirigenziale generale di consulenza tecnica presso il Segretariato generale.

Per gli uffici dirigenziali di livello non generale, come sopra accennato, è necessario fare rinvio a successivi decreti ministeriali, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento di organizzazione, per la loro concreta individuazione (compresi i relativi compiti) nel rispetto del numero massimo di unità fissato dal regolamento di organizzazione medesimo.

Da tale ridefinizione delle competenze degli uffici non potrà che derivare un beneficio in termini di chiarezza e di efficacia dell'organizzazione, con i riflessi sulla spesa già evidenziati con riguardo alla riduzione dell'organico dirigenziale di seconda fascia. Ciò trova conferma nel fatto che la situazione reale, caratterizzata dalla riferita carenza di personale anche dirigenziale, risulta già in gran parte corrispondente al nuovo assetto ridimensionato.

La caratteristica, propria del Ministero della difesa, per cui nelle strutture ordinative ministeriali, accanto ai dipendenti civili, opera, a vari livelli di responsabilità, personale militare, ha indotto ad estendere il processo di riorganizzazione anche ad uffici retti da dirigenti militari, al fine di assicurare la più ampia attuazione del dettato della legge finanziaria 2007. Ciò, anche al di là di quanto previsto dalle linee guida emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, laddove espressamente chiariscono che le Forze armate sono interessate esclusivamente alla riduzione delle risorse umane impiegate in funzioni di supporto, ai sensi dei commi 404, lettera f) e 408, qualora superiori alla soglia massima definita dalla legge.

In particolare, oltre alle quattro strutture (una delle quali di livello dirigenziale generale) sopprese in attuazione dell'articolo 1, comma 897, della legge n. 296 del 2006, attraverso il decreto del Ministro della difesa 29 marzo 2007, saranno interessate alla riduzione altre sei strutture di livello dirigenziale non generale, rette da colonnelli, individuate entro sessanta giorni dall'emanazione del presente regolamento con decreto ministeriale adottato ai sensi del richiamato articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Occorre sottolineare che la descritta riduzione riferita agli uffici dirigenziali retti da personale militare nell'ambito della struttura ministeriale, non comporta particolari forme di risparmio, se non per gli effetti, peraltro non quantificabili, come sopra evidenziato, sulle spese di funzionamento, e per quelli derivanti da una migliore razionalizzazione, in prospettiva, delle risorse e delle funzioni. Infatti, il personale militare, in particolare gli ufficiali, è assoggettato ad una speciale normativa che ne disciplina lo stato giuridico e l'avanzamento, tant'è che i prospettati decrementi non determinano corrispondenti abbattimenti dell'organico (per i colonnelli e generali delle Forze armate opera, peraltro, la misura di contenimento della spesa, introdotta per il biennio 2007-2008, dal comma 576).

Attuazione dell'articolo 1, comma 404, lettera b)

La finalità di provvedere alla gestione unitaria del personale è stata di fatto realizzata attraverso l'accorpamento delle originarie otto Direzioni generali in sole due (una per il personale militare ed una per quello civile): ciò è avvenuto per effetto del decreto legislativo 16 giugno 1997, n. 264, a suo tempo emesso a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

Si richiama, inoltre, il ripristino, in applicazione del disposto dell'articolo 1, comma 897, della menzionata legge n. 296 del 2006, della (unica) Direzione generale di commissariato e di servizi generali, con accorpamento di funzioni in precedenza ripartite su due separate direzioni generali.

Attuazione dell'articolo 1, comma 404, lettera c)

Non sarebbe funzionale ed anzi improduttivo, come meglio specificato nella relazione illustrativa, una rideterminazione delle strutture periferiche dipendenti da alcune Direzioni generali (si tratta degli Uffici Tecnici Territoriali di cui ai decreti ministeriali 14 luglio 1998, 23 ottobre 2002 e 11 febbraio 2005), tenuto conto della **loro specificità tecnica e della dislocazione sul territorio nazionale** secondo criteri che già escludono sovrapposizioni e che sono ispirati a principi di efficienza e di economicità.

Attuazione dell'articolo 1, comma 404, lettera d)

L'Ufficio centrale per le ispezioni amministrative, che svolge funzioni ispettive e di controllo, è stato oggetto di un attento riordino della struttura ordinativa mediante il decreto ministeriale 25 ottobre 2005. Con l'ulteriore riorganizzazione, derivante dal presente regolamento, si determinerà una ulteriore riduzione delle posizioni dirigenziali non generali.

Attuazione dell'articolo 1, comma 404, lettera e)

Si è già provveduto alla riduzione degli organismi di analisi, consulenza e studio di elevata specializzazione, con il provvedimento che ha dato attuazione al decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dal articolo 1 della legge 4 agosto 2006, n. 248 (si rimanda al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 88).

Attuazione dell'articolo 1, commi 404, lettera f) e 408.

Le risorse umane utilizzate dal Ministero della difesa - ivi compreso il personale dirigente nonché tutti gli appartenenti alle Forze Armate (Esercito, Marina, Aeronautica e Arma dei Carabinieri) in quanto espressamente destinatari delle norme di cui all'articolo 1, commi 404, lettera f) e 408, della legge finanziaria 2007 - sono numericamente riportate nella sottostante tabella riepilogativa, predisposta secondo l'articolazione prevista nelle richiamate linee guida emesse

dal Presidente del Consiglio dei Ministri, per funzioni di supporto differenziate in gestione delle risorse umane, sistemi informativi, servizi manutentivi e logistici, affari generali, provveditorati e contabilità.

Il dato è stato determinato sulla base di una capillare analisi delle attività svolte dal personale, nelle strutture centrali e periferiche dell'Amministrazione.

Esso è risultato compatibile con quanto emerge dalle rilevazioni inserite nella relazione allegata al Conto annuale nell'ambito del Sistema conoscitivo del personale dipendente dalle Amministrazioni pubbliche (SICO); anzi, in relazione ai criteri di definizione del supporto parzialmente differenti, il dato individuato è sicuramente sovrastimato.

Poiché il valore complessivo non supera la percentuale stabilita del quindici per cento ma risulta sensibilmente inferiore al livello massimo, non è necessario attivare gli specifici piani finalizzati alla riallocazione del personale in servizio, ai sensi dei commi 408 e 413 del medesimo articolo della finanziaria.

TABELLA 4

MINISTERO DELLA DIFESA							
ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA							
CATEGORIE DI PERSONALE	PERSONALE EFFETTIVO IN SERVIZIO	GESTIONE DEL PERSONALE	SISTEMI INFORMATIVI	SERV. MANUTENTIVI E LOGISTICI	AFFARI GENERALI	SERVIZI DI PROVV. E CONTABILITA'	TOTALE SUPPORTO
PERSONALE MILITARE	2.955	437	208	1.858	166	286	2.955
PERSONALE CIVILE	26.820	1.541	161	1.391	217	903	4.213
FORZE ARMATE							
PERSONALE EFFETTIVAMENTE IN SERVIZIO	PERSONALE EFFETTIVO IN SERVIZIO	GESTIONE DEL PERSONALE	SISTEMI INFORMATIVI	SERV. MANUTENTIVI E LOGISTICI	AFFARI GENERALI	SERVIZI DI PROVV. E CONTABILITA'	TOTALE SUPPORTO
PERSONALE MILITARE	294.034	5.772	1.468	4.229	2.549	3.073	17.091
PERSONALE CIVILE	7.645	2.062	479	1.459	1.736	1.909	7.645
TOTALE	331.454	9.812	2.316	8.937	4.668	6.171	31.904
							9,63

Dalla Tabella si evince che la percentuale complessiva del personale militare e

civile che è utilizzato per funzioni di supporto per conto del Ministero e delle Forze Armate è 9,63.

Il personale civile, che è impiegato sia nelle strutture centrali che in quelle periferiche oltre che negli enti e reparti delle Forze armate, è istituzionalmente ed ordinativamente preposto allo svolgimento di "funzioni di supporto" a favore di tutto il Ministero e delle Forze armate stesse. Ciò peraltro in linea con i principi dapprima contenuti nel comma 2, dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 264 del 1997, di favorire "...l'attribuzione di compiti e funzioni amministrative, tecniche, contabili e giuridiche al personale civile, coerentemente con le professionalità possedute", e poi confermati dagli indirizzi scaturenti dalle direttive politiche annuali sull'attività amministrativa e sulla gestione che, a partire dal 2004, anche in correlazione con il nuovo modello organizzativo del personale delle Forze armate, conseguente alla sospensione del servizio obbligatorio di leva, prevedono di procedere alla sostituzione del personale militare con quello civile nelle funzioni di sostegno logistico e amministrativo.

In tale ottica il personale civile effettivamente in servizio nell'ambito del Ministero e nelle strutture operative è interamente utilizzato nell'espletamento di funzioni di supporto.

Il reiterato blocco delle assunzioni di personale civile previsto dalle leggi finanziarie e la necessità di rimodularne le dotazioni organiche in relazione alla maggiore esigenza di qualifiche medio - alte, hanno finora condizionato l'allocazione delle risorse da destinare ai citati compiti.

Tuttavia, ove autorizzate per il 2007, le assunzioni dei vincitori dei concorsi, in numero di 473, saranno destinate allo svolgimento delle funzioni logistico amministrative ora affidate, in carenza di personale civile, a personale militare che potrà essere ricondotto a compiti operativi tenendo anche conto della situazione della "forza" e dei ruoli.

PIANO OPERATIVO

Lo schema di regolamento predisposto ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge n. 400 del 1988, e successive modificazioni, come richiesto dal comma 404 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si innesta in un processo di riorganizzazione avviato da oltre un decennio presso l'Amministrazione della difesa e tuttora in corso.

Nell'ambito di una rimodulazione ispirata a criteri di accorpamento delle funzioni, di razionalizzazione e semplificazione, di ottimale distribuzione delle risorse umane in vista di incrementare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, si è, lungo una coerente direttrice programmatica, profondamente inciso sulle preesistenti strutture realizzando un sensibile e funzionale ridimensionamento, che ha riguardato le stesse Forze armate.

In estrema sintesi, alla luce degli specifici interventi da attuare mediante il provvedimento regolamentare all'esame, gli obiettivi quantitativi di riduzione degli uffici dirigenziali in misura non inferiore alle percentuali prescritte dall'articolo 1, comma 404, lettera a), della legge finanziaria 2007, risultano, come illustrato nella relazione tecnica, chiaramente definiti ed efficacemente perseguitibili. Infatti, l'articolo 16 del regolamento e l'allegato "A" definiscono le dotazioni organiche complessive dei dirigenti civili di prima e di seconda fascia del Ministero ed individuano le previste riduzioni degli uffici dirigenziali - generali e non generali - con rinvio per la definizione dei compiti degli uffici dirigenziali non generali a successivi decreti ministeriali di natura non regolamentare, ferma restando l'indicazione del loro numero. Questi interventi vanno ad aggiungersi a quelli prodotti, dal 1° aprile 2007, per effetto del decreto del Ministro della difesa 29 marzo 2007, adottato anticipatamente in applicazione del disposto dell'articolo 1, comma 897, della menzionata legge n. 296 del 2006.

Altrettanto specifiche sono le conseguenti azioni da porre in essere, che richiedono, quale modalità di concreta attuazione, l'emanazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo, di appositi

decreti ministeriali di natura non regolamentare, di cui all'articolo 17, comma 4 -bis, lettera e) della citata legge n. 400 del 1988, per la definizione delle strutture e delle relative competenze.

L'intendimento è quello di proseguire nel percorso di razionalizzazione delle strutture medesime, coordinando le relative azioni con i processi di riforma in atto anche al fine di individuare una più snella e funzionale ridistribuzione di competenze.

Ciò darà luogo, se del caso, al trasferimento ordinativo di servizi e/o sezioni nell'ambito di diverso ufficio/divisione ovvero al declassamento a livello funzionale di servizio dell'unità dirigenziale non generale presa in considerazione dal riordino di cui trattasi.

È, altresì, prevista la rideterminazione in diminuzione delle posizioni organiche delle qualifiche dirigenziali civili di prima e di seconda fascia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 2005.

In ogni caso le iniziative cui si darà corso consentiranno di procedere all'immissione, nel quinquennio 2007-2011, di nuovi dirigenti ai sensi dell'articolo 28, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, in misura non inferiore al dieci per cento degli uffici dirigenziali.

Con riferimento alle prescrizioni di cui all'articolo 1, comma 404, lettere b), c), d) ed e), non sono previste specifiche forme di intervento/adeguamento, alla luce di quanto già attuato e delle altre iniziative intraprese nell'ambito del Ministero, come descritto nella relazione tecnica.

Infine, la situazione complessiva del personale utilizzato in funzioni di supporto presso il Ministero della difesa è risultata coerente con le disposizioni di cui ai commi 404, lettera f) e 408, che si applicano *in toto* anche alle Forze armate. Pertanto, la certificazione del mancato superamento della percentuale stabilita (15%), come si evince dalla apposita situazione riepilogativa riportata allo scopo nella relazione tecnica (cfr. la Tabella 4), esclude la necessità di dover dare corso

agli specifici piani di riallocazione del personale in servizio, altrimenti richiesti ai sensi dell'articolo 1, commi 408 e 413, della legge finanziaria 2007.

Ad ogni modo, come già specificato nelle relazione tecnica, l'Amministrazione provvederà, avendo cura di assicurare la funzionalità e l'efficienza della missione istituzionale, a sostituire con i vincitori dei concorsi il personale militare con il personale civile. Ciò comporterà, anche per effetto della rideterminazione degli organici, che, potendo disporre di un più adeguato numero di qualifiche medio - alte, il personale in possesso di tale qualifica sarà posto in sostituzione di ufficiali da destinare a funzioni operative in relazione alle esigenze dello strumento militare.

* * * * *

Tenuto conto di quanto sopra considerato con riguardo all'effettività della riduzione dei volumi di spesa, si riporta, in proposito, la seguente tabella:

TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE RIDUZIONI DI SPESA			
Fonte normativa	E. F. 2007	E. F. 2008	a regime
articolo 1, comma 404, lettera a)	€ 258.362,10	€ 824.591,36	€ 824.591,36
articolo 1, comma 404, lettera f)	NON APPLICABILE (la percentuale complessiva di personale impiegato in attività di supporto è inferiore al 15%)		
TOTALE PER E. F.	€ 258.362,10	€ 824.591,36	€ 824.591,36

I risparmi sopra quantificati si vanno ad aggiungere a quelli che l'amministrazione della Difesa, come meglio prospettato nella relazione illustrativa, ha già conseguito per effetto del consistente processo di riordino che ha riguardato il Ministero e le Forze armate e che è ancora in atto.

* * * * *

La presente relazione ed il contestuale piano operativo, trasmessi al competente Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa e dallo stesso asseverati a fini istruttori con nota 974/CP2 in data 7 settembre 2007, come previsto dall'articolo 9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, corredano lo schema di regolamento di riorganizzazione del Ministero della difesa, attuativo dell'articolo 1, commi da 404 a 416 e 897, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.